

(N. 2669)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato della Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 30 ottobre 1952*  
(V. Stampato N. 520-204) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 15 NOVEMBRE 1952

Ratifica del decreto legislativo 20 agosto 1947, n. 876, concernente modificazioni al decreto legislativo 11 novembre 1946, n. 408, relativo alla concessione di una speciale indennità ai grandi invalidi di guerra aventi diritto all'accompagnatore.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Il decreto legislativo 20 agosto 1947, n. 876,  
è ratificato.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcea dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO  
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

20 AGOSTO 1947, N. 876.

*Modificazioni al decreto legislativo 11 novembre 1946, n. 408, relativo alla concessione di una speciale indennità ai grandi invalidi di guerra aventi diritto all'accompagnamento.*

## Art. 1.

L'indennità prevista dal decreto legislativo 11 novembre 1946, n. 408, è estesa alle seguenti categorie che si trovino nelle condizioni indicate nel seguente articolo 2:

a) agli ex militari che fruiscono di pensione di guerra di 1<sup>a</sup> categoria e degli assegni di superinvalidità;

b) ai grandi invalidi di guerra che, già amputati di una coscia, di un braccio o ciechi di un occhio, abbiano successivamente perduto, per causa indipendente dal fatto di guerra, l'altra coscia, l'altro braccio o l'altro occhio;

c) agli ex militari dell'esercito austro-ungarico, grandi invalidi di guerra, che fruiscono, a carico del bilancio dello Stato, della pensione privilegiata di guerra e della pensione di guerra.

## Art. 2.

Gli ex militari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 novembre 1946, n. 408, e quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto,

per aver diritto all'indennità mensile per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, debbono essere affetti da una delle mutilazioni o infermità specificate alle lettere A), A-bis), B), punto 1<sup>o</sup>, C), D), E), punti 1<sup>o</sup> e 2<sup>o</sup>, della tabella E annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137.

## Art. 3.

Al pagamento delle indennità di cui al decreto legislativo 11 novembre 1946, n. 408, ed al presente decreto, sarà provveduto con la stessa procedura prevista per il pagamento delle pensioni privilegiate di guerra o delle pensioni di guerra.

All'uopo nelle relative partite aperte a favore degli interessati presso gli Uffici provinciali del tesoro sarà fatta apposita annotazione della concessione della indennità anzidetta.

## Art. 4.

Le indennità indicate nell'articolo precedente graveranno su apposito capitolo di bilancio iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con suo decreto le necessarie variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

## Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con il presente decreto.

## Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana